



COMUNE DI LAIGUEGLIA
Provincia di Savona

**Regolamento per l'esercizio dell'attività di
barbiere, parrucchiere per uomo e donna
e mestieri affini.**

NOTA:

Si precisa che il vigente regolamento comunale, per le parti non in contrasto con le attuali disposizioni di legge, è stato:

- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.201 del 12/03/1975,
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 05/12/1975,
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 27/02/1976
-

Nel presente documento sono stati raccolti tutti i suddetti provvedimenti, che dovranno essere letti in modo coordinato tra di loro.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 201 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'esercizio della attività di
barbiere, parrucchiere per donna e mestieri affini?-

L'anno millenovecentosettantacinque addi dodici
del mese di marzo alle ore 20,30, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	Giuliano Giuseppe	si	
2	Maglione Gerolamo	si	
3	Maglione Vincenzo	si	
4	Noci Tullio	no	si
5	Caligaris Pierangelo	si	
6	Anfosso Pietro	no	si
7	Riolfo Giuseppe	si	
8	Schileo Dino	si	
9	Schlavon Vincenzo	si	
10	Perino Renzo	si	
11	Poggi Mario	si	
12	Selleri Giuseppe	no	si
13	Buscaglia Antonio	no	si
14	Spinetti Alessandro	no	si
15	Garassino Domenico	si	
Totale N.		10	5

Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo MANFREDI.

Il sig. GIULIANO Dott. Giuseppe * Sindaco assunta la presidenza

e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata

Il Presidente comunica che la legge 23 dicembre 1970 ha introdotto numerose ed importanti modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n° 161, sulla base della quale era stato redatto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, di parrucchiere da signora ed affini;

In base al disposto di cui all'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1970 n° 1142, il Comune deve provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa, all'aggiornamento del Regolamento Comunale attualmente vigente, e approvato con delibera n° 119 in data 19 settembre 1973 del Consiglio Comunale;

La Giunta Municipale ha pertanto predisposto, in considerazione delle numerose ed importanti modifiche, uno schema aggiornato e coordinato, tenendo conto sia delle nuove legislative dettate dalla sopra menzionata legge, sia di nuove disposizioni sanitarie;

Il Presidente avverte altresì che lo schema predetto è stato sottoposto in data 16 giugno 1974 alla Commissione Comunale consultiva, prevista dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n° 1142, e che la stessa ha dato parere favorevole;

Ricorda che, con deliberazione consiliare n° 23 del 15 marzo 1974, vennero stabiliti i requisiti circa la distanza tra i nuovi esercizi e quelli preesistenti ed il rapporto numerico con la densità della popolazione, a norma dell'art. 2 lettera d) della citata legge n° 1142;

Dà quindi lettura della bozza del Regolamento predisposto dalla Giunta, soffermandosi, se richiesto, per fornire delucidazioni sui singoli articoli;

Al termine della lettura, segue una breve discussione;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di Regolamento per la disciplina dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, proposto dalla Giunta Municipale;

Ritenuto che il Regolamento di cui sopra, risulta conforme alle norme dettate dalla legge 14 febbraio 1963, n° 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n° 1142 e risponde alle esigenze locali;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

di approvare il Regolamento medesimo composto di n° 31 articoli, Regolamento che viene allegato alla presente per formarne parte integrante.-

Mod. 286 - C

COMUNE DI **LAIGUEGLIA**
PROVINCIA DI **SAVONA**

REGOLAMENTO

per l'esercizio dell'attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna
e mestieri affini

in esecuzione della legge 14 febbraio 1963, numero 161,
modificata dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1142



TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI
COMO 1971

INDICE

CAPO I - ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

Art. 1. - Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomini e donne e mestieri affini	pag. 3
• 2. - Mestieri affini	3
• 3. - Osservanza delle norme regolamentari	3
• 4. - Svolgimento dell'attività	3
• 5. - Autorizzazione all'esercizio	3

CAPO II - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO

Art. 6. - Domanda per ottenere l'autorizzazione	5
• 7. - Concessione dell'autorizzazione	7
• 8. - Rifiuto dell'autorizzazione	7
• 9. - Commissione consultiva	7

CAPO III - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Art. 10. - Accertamenti demandati alla Commissione Prov. per l'Artigianato	9
• 11. - Accertamenti demandati all'Ufficiale Sanitario	9
• 12. - Accertamenti demandati agli altri organi del Comune	10

CAPO IV - REQUISITI SANITARI

Art. 13. - Requisiti dei locali	12
• 14. - Requisiti dell'arredamento	12
• 15. - Attrezzi, apparecchi, biancheria	12
• 16. - Pulizia del personale	15
• 17. - Attività svolta nell'abitazione dell'esercente	15
• 18. - Visite mediche agli addetti alla lavorazione	15
• 19. - Tessera sanitaria	15
• 20. - Impiego di solventi	17
• 21. - Deficienze ed inconvenienti	17
• 22. - Ispezione sanitaria	17

CAPO V - NORME VARIE

Art. 23. - Tariffe	19
• 24. - Orari	19
• 25. - Trasferimento di negozio	19
• 26. - Vendita dell'esercizio	19
• 27. - Successione ereditaria	19
• 28. - Controlli	20
• 29. - Revoca o decadenza dell'autorizzazione	20
• 30. - Trasgressioni	20

CAPO VI - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 31. - Entrata in vigore del regolamento	21
--	----

CAPO I

ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

Art. 1

Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomini e donne e mestieri affini

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, dalle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2

Mestieri affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Art. 3

Osservanza delle norme regolamentari

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, nell'ambito comunale, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Art. 4

Svolgimento dell'attività

Le predette attività non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 5

Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva, di cui all'art. 9.

Modifiche o aggiunte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (1) - La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane.-
- (2) - Il possesso da parte dell'Impresa di cui è o sarà titolare richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge 25.7.56 n° 860 che deve risultare da attestazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, oppure dagli atti dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui all'art. 9 della Legge 25.7.56 n°860, nel caso in cui il richiedente sia, o sia già stato, titolare di esercizio di barbiere parrucchiere o mestiere affine. Per le Imprese societarie aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n° 860, i funzionari comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione dovranno accertare la regolare costituzione della Società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle Ditte della Camera di Commercio.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO

Art. 8

Domanda per ottenere l'autorizzazione

Le persone o imprese che intendano esercitare le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini devono munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 5. A tale effetto gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale, al Sindaco, nella quale dovranno esplicitamente indicare:

a) le generalità del titolare dell'impresa (nome, cognome, luogo e data di nascita), la sua abituale residenza, il domicilio (Comune ove ha l'iscrizione anagrafica). Per le imprese gestite in forma societaria, aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, tali dati devono riferirsi alla persona alla quale è affidata la direzione dell'azienda;

b) la località e l'indirizzo esatto ove si intende esercitare l'attività;

c) i requisiti igienico-sanitari dei locali (descrizione sommaria dei locali, pavimenti, pareti, ecc., allegando, se del caso, apposita pianta planimetrica); delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti tecnici usati in dette attività;

d) gli impianti igienico-sanitari, di disinfezione e per la lotta contro le mosche;

e) il numero ed in ominativi delle persone che coadiuvano il titolare ed a quale titolo, con gli estremi dei libretti di idoneità sanitaria delle persone stesse;

f) la qualificazione professionale, che deve risultare da attestazione rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 860. X (1)

Tale qualificazione si intende conseguita se il richiedente ha esercitato attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore ad anni due, da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, oppure da certificazione comprovante che il richiedente ha seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenze di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

g) ~~gli estremi dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (solo nel caso che il richiedente sia o sia già stato titolare di esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine).~~ (2)

Alla domanda deve essere unito il certificato medico rilasciato dall'Ufficio Sanitario, a richiesta dell'interessato, nel quale, sia dichiarato il possesso dell'idoneità psico-fisica ad esercitare l'attività richiesta e che la persona è esente da manifestazioni di malattie infettive o contagiose in atto ed è stata sottoposta agli accertamenti sierologici per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Modifiche o aggiunte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Art. 7

Concessione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9, dopo l'esito favorevole degli accertamenti di competenza dell'Ufficiale Sanitario concernenti lo stato di salute, dell'esercente e del personale che lo coadiuva e la rispondenza alle norme igieniche dei locali ove si svolge l'attività relativa, dell'arredamento e dell'attrezzatura e dei presidi necessari, nonché dell'accertamento, da parte della Commissione Provinciale per l'artigianato, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'autorizzazione concessa dovrà essere esposta al pubblico nei locali dell'esercizio e comunque esibita ad ogni richiesta agli Agenti della Forza Pubblica e del personale addetto alla vigilanza.

Art. 8

Rifiuto dell'autorizzazione

L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere motivata e notificata all'interessato entro TRENTA giorni dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Municipale.

E' facoltà del Sindaco di concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per ottemperare alle eventuali prescrizioni, prima di addivenire al diniego dell'autorizzazione.

Contro il provvedimento negativo del Sindaco è ammesso ricorso gerarchico entro TRENTA giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.

Art. 9

Commissione consultiva

A norma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è istituita una Commissione Comunale consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'Ufficiale Sanitario Comunale, dal Comandante della polizia municipale e da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.

La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante sulla redazione del regolamento e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomini e donne e mestieri affini.

Modifiche o aggiunte

.....
.....
.....
.....

CAPO III

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Art. 10

Accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l'Artigianato

Gli accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, in sede di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio, sono inoltre intesi a stabilire:

- il possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- la qualificazione professionale del richiedente, oppure del titolare o del direttore dell'azienda, oppure se il richiedente l'autorizzazione o l'eventuale direttore di azienda presta, od abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore;
- la qualificazione professionale della maggioranza dei soci se trattasi di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 11

Accertamenti demandati all'Ufficiale Sanitario

Gli accertamenti demandati all'Ufficiale Sanitario, sia in sede di rilascio dell'autorizzazione che per l'esercizio della vigilanza di competenza, sono intesi a stabilire:

- il possesso dei requisiti psico-somatici dell'esercente e del personale addetto all'impresa che dovranno essere muniti di tessera sanitaria;
- lo stato igienico e la rispondenza dei locali e dei servizi annessi;
- l'idoneità delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività;
- il possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- la disponibilità di acqua corrente potabile calda e fredda;
- il modo di raccolta e di smaltimento delle immondizie ed i mezzi di lotta contro le mosche da applicare;
- le condizioni igieniche dei servizi annessi;
- l'idoneità di smaltimento dei rifiuti liquidi;
- l'installazione di cassetta di pronto soccorso dotato dei presidi e medicinali indispensabili;
- la sufficiente dotazione di biancheria e se offra garanzia igienica la lavatura e la disinfezione di essa;
- la dotazione di disinfettanti idonei per gli utensili (rasoi, forbici, pettini, spazzole, pennelli, ecc.) e per le suppellettili in genere, nonché per i pavimenti e i servizi;

- quant'altro occorra per accertare in linea igienico-sanitaria l'agibilità dei locali e l'idoneità dell'esercizio nel suo complesso.
- la innocuità e la rispondenza alle norme di legge sia per la composizione che per l'impiego cui sono destinati, dei preparati, lozioni, prodotti di bellezza, cosmetici, tinture, unguenti, pomate, polveri, smalti per le unghie, ecc., e dei recipienti nei quali sono contenuti; ove del caso potranno essere prelevati campioni per i controlli analitici da effettuare presso il Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi, accompagnandoli da formale verbale del prelievo effettuato, nel quale saranno indicati sommariamente, oltre alla composizione del prodotto dichiarata dall'esercente, anche i procedimenti ed i trattamenti nei quali il prodotto stesso è impiegato.

L'Ufficiale Sanitario, al termine degli accertamenti, ne riferirà l'esito al Sindaco con rapporto scritto nel quale esprimerà il proprio motivato parere tecnico-sanitario e proporrà, se del caso, i provvedimenti relativi.

Per il rimborso spese e per le indennità spettanti per gli accertamenti di cui sopra, il richiedente è tenuto al versamento alla Cassa comunale dell'importo stabilito nell'apposita tariffa delle prestazioni dell'Ufficiale Sanitario nell'interesse dei privati.

Art. 12

Accertamenti demandati ad altri organi del Comune

All'Ufficio licenze è demandato l'accertamento:

- dell'avvenuto compimento del 21° anno di età del richiedente o dell'avvenuta emancipazione dello stesso se trattasi di minorenne emancipato ed autorizzato dai competenti organi;
- della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle Ditte della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1950, n. 860;
- della qualificazione professionale di cui all'art. 6, lettera f) del presente regolamento, la quale deve risultare da attestazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

All'Ufficio di polizia urbana è richiesto di accertare:

- la distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all'art. 9, deliberati dal Consiglio Comunale.

Modifiche o aggiunte

Modifiche o aggiunte

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

REQUISITI DELLA DISTANZA

Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 n. 23

Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente,
ma avere una distanza minima di m. 100.

Sono ammessi:

- N.1 negozio di barbiere e parrucchiere per uomo:
a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure
b) ogni 70.000 presenze (uomini).
- N.1 negozio di parrucchiere per donna:
a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure
b) ogni 35.000 presenze (donne);
- N.1 istituto di bellezza:
a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;
b) ogni 200.000 presenze (uomini e donne).-

CAPO IV

REQUISITI SANITARI

Art. 13

Requisiti dei locali

I locali dove si intende esercitare le attività di cui agli artt. 1 e 2 devono possedere i requisiti di agibilità stabiliti dagli appositi regolamenti di edilizia e di igiene comunali. Essi devono essere in buono stato di pulizia e manutenzione ~~ed avere pavimenti e pareti, per l'altezza di almeno mt. 1,70, impermeabili, ben levigati e con spigoli arrotondati, con esclusione di rivestimenti di legno e comunque di altro materiale facilmente deteriorabile e che non si presti ad una radicale pulizia e disinfezione.~~

L'ampiezza dei locali di lavoro deve consentire la disponibilità di almeno metri quadrati 2 per ciascun posto di lavoro; i locali a box devono avere pareti divisorie che non raggiungano il soffitto, salvo che ciascun box sia provvisto di finestra o di mezzi meccanici di areazione; la superficie del box deve essere almeno di metri quadrati 6.

I servizi annessi dovranno essere adeguati soprattutto in rapporto all'entità dell'esercizio.

La latrina, con pavimento impermeabile e pareti piastrellate almeno fino a mt. 1,50 e con illuminazione ed areazione diretta dall'esterno, sarà munita di vaso a chiusura idraulica con scarico ad acqua corrente e dovrà essere duplice, con entrate separate, ove nell'esercizio vengano accolti clienti di ambo i sessi.

E' vietata la comunicazione diretta della latrina coi locali di lavoro.

Art. 14

Requisiti dell'arredamento

L'arredamento, preferibilmente in materiale metallico verniciato o smaltato, dovrà consentire facile pulizia e disinfezione. Le poltrone devono avere sedile e schienale rivestiti di materiale lavabile ed appoggiatesta da coprire con carta impermeabile rinnovabile dopo ogni servizio.

Occorre inoltre disporre di recipienti idonei, muniti di coperchio, per la raccolta delle immondizie ~~da sistemare al di fuori dei locali di lavoro.~~

La biancheria usata sarà conservata in apposito armadio o in canestri con coperchio e sarà giornalmente asportata per sottoporla a lavatura previa immersione in soluzione disinfettante.

Nei locali di lavoro non devono essere installati mobili, suppellettili, oggetti, ecc. non necessari ed ingombranti e deve essere vietato in essi il pernottamento di persone o l'impiego per altri usi.

Art. 15

Attrezzi, apparecchi, biancheria

Gli attrezzi, gli apparecchi mobili, le suppellettili, la biancheria pulita ed i prodotti in genere devono essere conservati in buon ordine in appositi armadi o scaffalature chiuse.

Tutti gli attrezzi e le suppellettili ed in particolar modo i taglienti, le forbici, i pettini, ed i pennelli, devono essere di volta in volta ripulibili con soluzione saponosa a freddo e prima dell'uso disinfettati con alcool a 70 gradi o lisofornio al 5-10 % o similari di pari efficacia. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee dei clienti, può anche effettuarsi a mezzo di speciali autoclavi.

E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata, con carta da giornale o con carta sporca.

Ciascun capo di biancheria non può essere usato che per un solo cliente.

La risciacquatura della faccia dopo la rasatura deve essere fatta sotto acqua corrente potabile. Dopo la risciacquatura la superficie rasata deve essere polverizzata con una soluzione alcoolica al 50 % anche se profumata e occorrendo cipria con polverizzatore a secco.

~~Resta assolutamente proibito l'uso dei piomini per cipria e di preparati ossidanti o disinfettanti da applicarsi con contatto diretto sulla pelle.~~

Modifiche o aggiunte

Art. 16

Pulizia del personale

Il personale deve usare la massima pulizia con riguardo speciale alle unghie delle mani ~~ed indossare una vestaglia bianca abbottonata ed a maniche chiuse al polso~~. Prima di iniziare ciascun servizio ~~ed alla presenza del cliente~~, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 17

Attività svolta nell'abitazione dell'esercente

Ove l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, si svolga nella propria abitazione, l'esercente dovrà disporre di almeno un locale con accesso indipendente, ad esclusivo uso di lavoro, in buono stato di pulizia, di manutenzione e di decoro, convenientemente arredato e dotato di lavabo ad acqua corrente, nonché di adeguata scorta di biancheria e di presidi disinfettanti.

L'esercente deve consentire i controlli di cui all'art. 4.

Art. 18

Visite mediche agli addetti alla lavorazione

Chiunque intende intraprendere in proprio o alle dipendenze di terzi una delle attività di cui agli artt. 1 e 2 deve preventivamente sottoporsi a visita medica da parte dell'Ufficiale Sanitario ed ai controlli diagnostici dispensariali e di laboratorio che potranno essere necessari al fine di accertare l'idoneità psico-fisica e l'assenza di manifestazioni di malattie infettive o contagiose in atto; dovrà inoltre sottoporsi alle prescritte vaccinazioni e rivaccinazioni profilattiche disposte dalle Autorità Sanitarie.

E' fatto inoltre obbligo all'esercente ed ai suoi dipendenti di sottoporsi alle visite mediche periodiche da parte dell'Ufficiale Sanitario che saranno effettuate di norma nel mese di gennaio di ogni anno ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.

Art. 19

Tessera Sanitaria

L'Ufficiale Sanitario provvederà al rilascio della tessera sanitaria, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, sulla quale saranno annotati i controlli periodici dello stato di salute ed i trattamenti profilattici praticati.

L'esercente ne curerà la conservazione e dovrà esibirla ad ogni richiesta degli Agenti della Forza Pubblica e del personale addetto alla vigilanza.

Il mancato possesso della tessera sanitaria o il mancato aggiornamento di essa comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Per la visita medica di idoneità per ottenere l'autorizzazione comunale l'esercente è tenuto al pagamento all'Ufficiale Sanitario del compenso stabilito dall'apposita tariffa delle prestazioni nell'interesse dei privati; nulla è invece dovuto ~~per il rilascio della tessera sanitaria~~, per le visite mediche periodiche di controllo e per la esecuzione delle vaccinazioni profilattiche.

Art. 20

Impiego di solventi

Le operazioni di lavatura a secco mediante l'impiego di solventi clorati, bromati, iodati ecc. devono sempre essere seguite da rapida ed abbondante aereazione dell'ambiente.

Per le applicazioni di etere si dovrà assicurare che nell'esercizio non siano accese fiamme e non si fumi.

Le persone alle quali si pratica l'applicazione dovranno essere circondate da un paravento metallico di materiale ignifugato, quando l'applicazione medesima non avvenga in compartimenti individuali chiusi.

E' vietato l'uso di saponi, cosmetici e tinture per la colorazione della pelle, dei capelli e della barba, preparati con composti velenosi anche se non ne sia proibito l'impiego.

Art. 21

Deficienze ed inconvenienti

Qualora vengano riscontrate deficienze, inconvenienti, irregolarità, ecc. il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può imporre le migliorie e le cautele ritenute necessarie per eliminarle.

Se i titolari dell'autorizzazione non le attuassero nel termine loro ingiunto, il Sindaco, salve le pene sancite per i contravventori, potrà revocare temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 357 del T. U. delle Leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 22

Ispezione sanitaria

Chi provvede all'ispezione sanitaria, quando trova motivi di contravvenzione, deve redigere apposito verbale a termine del testo unico della Legge comunale o provinciale.

Modifiche o aggiunte

Modifiche o aggiunte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

mer

affi
anti

rito
mer

nice
stan
l'ult

Art. 26

- SUBINGRESSO -

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi, comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970 n° 1142.-

.....

.....

.....

.....

cont
25 I
pora
svolt

che
richi

CAPO V

NORME VARIE

Art. 23

Tariffe

Le tariffe devono essere esposte al pubblico, in modo che siano facilmente visibili.

Art. 24

Orari

Gli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura, stabilito dalle autorità comunali sentite le proposte delle organizzazioni di categoria. Detto orario deve essere esposto nel locale.

Art. 25

Trasferimento di negozio

Coloro che intendessero trasferire il loro esercizio nell'ambito del territorio comunale, sono tenuti a presentare, prima di procedere al trasferimento, apposita domanda in carta legale.

L'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature, nonché dei requisiti della distanza della nuova sede dell'esercizio e quelli preesistenti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 26

Vendita dell'esercizio

In caso di vendita dell'esercizio, l'autorizzazione si intende annullata. L'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 27

Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività per un quinquennio, secondo le norme di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860. Dovranno presentare domanda dimostrando contemporaneamente la qualità di eredi e comprovando che di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

larità di
sferimento
ffettivo
lla legge

Art. 28

Controlli

Gli ufficiali incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, nei locali adibiti allo svolgimento delle attività stesse.

Art. 29

Revoca o decadenza dell'autorizzazione

Oltre che per i casi previsti dall'art. 21 del presente regolamento, il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, salvo i casi contemplati dall'art. 6 e dall'art. 10, ultimo comma, della detta legge.

La revoca si applica anche nel caso di mancato inizio dell'attività o dell'interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, sempre che il mancato inizio e l'interruzione non siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 30

Trasgressioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, sempre che non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli da 106 a 116 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Modifiche o aggiunte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CAPO VI

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 31

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi di tutela, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Modifiche o aggiunte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

presente
rolli, nei

umento, il
za dei re-
ntemplati

vità o del-
pre che il
i di forza

a la Com-

re che non
gi e regola-
agli articoli
34, n. 383,
art. 3 della

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale come
risulta dal verbale n. **201** in data **12 MAR. 1975**

Dall'Ufficio Comunale, addì

IL SINDACO

(Dott. G. Giuliano)

Il Segretario Comunale
(P. Manfredi)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il giorno festivo
di mercato
senza opposizioni.

Dall'Ufficio Comunale, addì

Il Segretario Comunale

N.

Vi

del Co.

nella se

Pul

dal

dell'art.

9 giugn

Dall' Uffo

unale come

i

N. Addl,

Vista la deliberazione n. in data
del Consiglio Comunale di
nella seduta del n.

APPROVA

unale

)

l Comune

estivo
mercato

*Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal al, ai sensi
dell'art. 62 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 26 della legge
9 giugno 1947, n. 530.*

Dall' Ufficio Comunale, addl,

Il Segretario Comunale

nale

Letto, approvato e sottoscritto dalla Giunta Municipale in seduta del 20 marzo 1975

giusta delegazione avuta dal Consiglio con delibera n. 5 in data 28-8-1970.

IL PRESIDENTE

(Dott. G. Giuliano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(G. Maglione)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(P. Manfredi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21 marzo 1975 e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il 21 marzo 1975 197

IL SEGRETARIO COMUNALE

PERVENUTA AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO IL 26 MAR 1975

COMUNE DI LAIGUEGLIA

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59 della Legge 10.2.1963 n° 62, a seguito della regolare pubblicazione all'Albo Pretorio e dopo invio al Comitato Regionale di Controllo che, nei 20 giorni dalla ricezione, non ha formulato rilievi.

Laigueglia, il 21 MAR 1975

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

L'anno millénovecentosettantacinque addi cinque del mese di dicembre alle ore 20,30, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	GIULIANO Giuseppe	si	
2	MAGLIONE Vincenzo	si	
3	MAGLIONE Gerolamo	si	
4	SCIULLO Silvano	si	
5	CORNELLI Luigi	si	
6	POGGI Mario	si	
7	FOSCHI Orazio	si	
8	NANNEI Vincenzo	si	
9	SELLERI Giuseppe	si	
10	RIOLFO Giuseppe	si	
11	SCHILEO Dino	si	
12	ESTIENNE Giovanni Battista	si	
13	BALDAZZI Gianpaolo	si	
14	BELLANDO Isidoro	si	
15	AICARDI Agostino	si	
Totale N.		15	

Assiste il Segretario Comunale Capo MANFREDI Paolo

Il sig. GIULIANO Dott. Giuseppe - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e

Il Presidente, propone al Consiglio di apportare una variazione all'ordine degli argomenti ancora da trattare e cioè discutere subito la pratica " Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parucchiere per uomo e donna e mestieri affini." e portare in ultimo le ratifiche delle deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Municipale, in quanto, fra queste ultime, una dovrà essere esaminata in seduta segreta.

La proposta del Presidente è accolta all'unanimità.

L'Assessore allo Sport - Turismo e Commercio, Signor Mario Poggi, avuta la parola dal Presidente, illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Informa che, con deliberazione C.C. n° 201 del 12.3.1975, venne adottato il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di Barbiere, parucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

Nella norma relativa ai requisiti della distanza, approvata con delibera in data 15.3.1974 n° 23, venne stabilito: "Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di ml. 1003.-

Si è rilevato anche da parte della Commissione Comunale di cui alla legge 23.12.1970 n° 1142, che tale norma deve essere modificata in relazione alle locali esigenze.-

Si legge infatti nel verbale n° 01 del 1.12.1975 della citata Commissione: ";;data la configurazione urbanistica del Comune, che è costituita da un agglomerato compatto (il cosiddetto Centro Storico) e da una zona periferica collinare, in base a tale norma, gli esercizi esistenti, in buona parte situati a distanza inferiore ai ml. 100 dagli altri esercizi, non potrebbero trasferirsi, pur migliorando tale distanza.".-

In base a tale situazione di fatto esistente la Commissione ha deliberato quanto segue:

1) di proporre al Consiglio Comunale le seguenti variazioni alla attuale normativa circa le distanze degli esercizi:

a) suddividere il territorio del Comune in due zone così delimitate:

ZONA " A " comprende l'agglomerato urbano, che corrisponde al centro storico, compreso tra la passeggiata a mare e la Via Roma (Via Aurelia) lato monte escluso, estendentesi dall'Agazia Esperia a levante sino all'albergo Le Palme a ponente.

ZONA " B " comprende la restante parte del territorio comunale.

b) nell'ambito di ciascuna zona è consentito il trasferimento di esercizi già esistenti purché sia mantenuta una distanza minima di ml. 50.-

c) per il trasferimento da una zona all'altra e per i nuovi esercizi, la distanza minima da osservare dovrà essere, in ogni caso, di ml. 100.-

Ritenuto che la proposta sia pienamente accoglibile perché più consona alle esigenze locali.

sarebbe opportuno integrare la norma in modo da evitare che, in caso di trasferimento di esercizio nella stessa zona, il nuovo esercizio possa venire a trovarsi a distanza inferiore ai ml. 100 da altro compreso nell'altra zona.

La proposta viene accolta all'unanimità

Chiusasi la discussione

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione dell'Assessore Signor Mario Poggi;

Vista la proposta avanzata dalla Commissione Comunale per una modifica alle norme circa i requisiti di distanza degli esercizi, di cui all'art. 12/bis del Regolamento approvato dal C.C. n° 201

Ritenuta l'opportunità, per i motivi in premessa specificati, di aderire alla proposta stessa, con la precisazione accennata dal Consigliere Bellando;

Vista la legge 23.12.1970 n° 142;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parucchiere per uomo e per donna e mestieri affini adottato con delibera C.C. n° 201 del 12.3.1975.-

Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

- 1) di abrogare il primo capoverbo dell'art. 12/bis "Requisiti delle distanze" del Regolamento citato, che recita: "Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di ml. 100" e di sostituirlo con le seguenti norme:
 - a) Ai fini della regolazione delle distanze minime da osservare tra esercizi il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti ZONA A: Comprende l'agglomerato urbano, che corrisponde al centro storico, compreso tra la passeggiata a mare e la Via Roma (Via Aurelia), lato monte escluso, estendentesi dall'incrocio tra la Via Roma e Via Mazzini, a levante, sino all'incrocio tra Corso Bardarò e la Via Roma, a ponente.-
 - ZONA B: comprende la restante parte del territorio Comunale
 - b) nell'ambito di ciascuna zona è consentito il trasferimento di esercizi già esistenti purché sia mantenuta una distanza minima di ml. 50.-
 - c) per il trasferimento da una zona all'altra e per i nuovi esercizi, la distanza minima da osservare dovrà essere, in ogni caso, di ml. 100.-
 - d) In caso di trasferimento di esercizio, nell'ambito della stessa zona, dovrà altresì essere osservata la distanza minima di metri lineari 100 dagli esercizi compresi nell'altra zona.-

Letto, approvato e sottoscritto dalla Giunta Municipale in seduta del 10 dicembre 1975. giusta delegazione avuta dal Consiglio con delibera n. 8 in data 28-7-1975.

IL PRESIDENTE
(Dott. G. Giuliano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(G. Maglione)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Paolo Manfredi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10 dicembre 1975 e per la durata di 15 giorni consecutivi.-

il 10 dicembre 1975

PERVENUTA AL COMITATO
REGIONALE DI CONTROLLO
il 12 DIC. 1975

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

COMUNE DI LAIGUEGLIA

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 58 della legge 10.3.1958 n° 62, a seguito della regolare pubblicazione all'Albo Pretorio e dopo invio al Comitato Regionale di Controllo che, nei 20 giorni dalla ricezione, non ha formulato rilievi.

3 AGO. 1978

Laigueglia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]



COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 235 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Regolamento per esercizio delle attività di barbiere, parucchiere per donna e mestieri affini - Esame proposte di modifiche ed integrazioni proposta dal Consiglio Provinciale di Sanità.-

L'anno millenovecentosettantasei addi ventisette del mese di febbraio alle ore 21, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	GIULIANO Giuseppe	si	
2	MAGLIONE Vincenzo	si	
3	MAGLIONE Gerolamo	no	si
4	SCIULLO Silvano	no	si
5	CORNELLI Luigi	si	
6	POGGI Mario	si	
7	FOSCHI Orazio	si	
8	NANNEI Vincenzo	si	
9	SELLERI Giuseppe	si	
10	RIOLFO Giuseppe	no	si
11	SCHILEO Dino	si	
12	ESTIENNE Giovanni Battista	si	
13	BALDAZZI Gianpaolo	si	
14	BELLANDO Isidoro	si	
15	ALCARDI Agostino	no	si
Totale N.		11	4

Assiste il Segretario Comunale Capo NANFREDI Paolo

Il sig. GIULIANO Dott. Giuseppe - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

L'Assessore sig. Mario Foggi, avuta la parola dal presidente, illustra l'argomento all'ordine del giorno.-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 201 del 12.3.1975, venne approvato il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parucchiere per donna e mestieri affini.-

Il Consiglio Provinciale di Sanità di Savona, nella seduta del 11.12.1975 (N° 645 Reg. C.P.S.), ha espresso parere favorevole sulla deliberazione in oggetto, a condizione che:

- ****
- a) sia precisata a norma di legge la qualificazione professionale all'art. 6;
 - b) sia chiarito il significato del calcolo delle presenze all'art. 12;
 - c) sia aumentata la disponibilità di mq. per posto di lavoro (es. mq. 4) e siano precisate le caratteristiche delle pareti (lavabili) e dei pavimenti (impermeabili) (Art. 13);
 - d) siano eliminate le limitazioni delle tariffe dei pagamenti all'Ufficio Sanitario, le quali non possono che essere a norma di legge (Art. 19);
 - e) i trasferimenti di gestione tra artigiani devono prevedere una nuova autorizzazione del Sindaco (Art. 26) .-

Si ritiene pertanto l'opportunità di introdurre nel Regolamento stesso le modifiche e le integrazioni di cui sopra o di controindurre in merito:-

Fa presente che la pratica è già stata sottoposta all'esame della Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parucchiere e mestieri affini nella seduta del 23.2.1976 e dà lettura delle proposte di modifica o integrazione espresse dalla predetta Commissione, proponendo al Consiglio di uniformarvisi;

Dopo breve discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore signor Mario Foggi;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'esercizio dell'attività di barbiere, parucchiere per uomo e donna e mestieri affini, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 201 del 12.3.1975;

VISTE le osservazioni e proposte di modifica espresse dal Consiglio Provinciale di Sanità di Savona in seduta dell'11.2.1975 (n° 645 Reg. C.P.S.);

SENTITO il parere della Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parucchiere per uomo e donna e mestieri affini, espresso in seduta del 23.2.1976;

CON voti unanimi, espressi nei modi e termini di Legge;

D E L I B E R A

1° - di modificare ed integrare come segue il Regolamento per la

L'esercizio dell'attività di barbiere, paraschiere per uomo e donna e mestieri affini, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 201 del 12.3.1975, giuste le condizioni espresse dal Consiglio Provinciale di Sanità in seduta dell'11.12.1975 n° 645 reg. C.P.S. e comunicata con lettera 19.12.1975 n° 2147 di prot.:

- a) In merito al primo rilievo del C.P.S. si osserva che il comma f) dell'art. 6, venne già integrato, al momento dell'adozione del Regolamento, con una esauriente precisazione della qualificazione professionale. -
Si conferma pertanto detto articolo, senza alcuna modifica. -
- b) In accoglimento del secondo rilievo viene aggiunto all'art. 12 il seguente comma, desunto integralmente dalla parte dispositiva della deliberazione Consiliare n° 23 del 15.3.1974:

"Per quanto riguarda il calcolo della popolazione fluttuante saranno presi come base i dati ufficiali delle presenze forniti dalla locale A.A.C.S.T. ed il coefficiente di aumento sarà stabilito mediando le presenze di due anni consecutivi a partire dall'anno 1974, calcolando al 50% il numero degli uomini ed al 50% quello delle donne sul numero complessivo delle presenze stesse". -

- c) In accoglimento al terzo rilievo del C.P.S., l'art. 13 del Regolamento viene così integrato e modificato:

Dopo il primo comma si aggiunge: "... ed avere le pareti in materiale lavabile, per l'altezza di almeno m. 1,50, nonché pavimenti impermeabili. -

La disponibilità per ogni posto di lavoro viene portata a mq. 4 (quattro), anziché mq. 2 (due). -

Dopo il quarto comma si aggiunge: "... Per i servizi igienici è ammessa l'aerazione forzata, come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, e secondo le norme del D.M. 5.7.1975". -

- d) In accoglimento al rilievo del C.P.S. è soppressa l'ultima parte del quarto comma dell'art. 19, ove si legge: "... nulla è invece dovuto per le visite mediche periodiche di controllo e per la esecuzione delle vaccinazioni profilattiche" e sostituita con il seguente comma: "... anche per il rilascio della tessera sanitaria, per le visite periodiche di controllo e per la esecuzione delle vaccinazioni profilattiche, l'esercente è tenuto al pagamento all'Ufficiale Sanitario dei compensi stabiliti dall'apposita tariffa". -

- e) In accoglimento del rilievo del C.P.S. l'art. 26 del Regolamento è soppresso e sostituito con il seguente: "In caso di trasferimento di gestione, il subentrante dovrà ottenere una nuova autorizzazione del Sindaco. -

Letto, approvato e sottoscritto dalla Giunta Municipale in seduta del 10 marzo 1976 giusta delegazione avuta dal Consiglio con delibera n. 6 in data 28-7-1975.

IL PRESIDENTE
(Dott. G. Siliano)

L'ASSESSORE
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Maggiore)

IL SEGRETARIO COMUNALE GAPC
(Pablo Sanfranceschi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11 marzo 1976 e per la durata di 15 giorni consecutivi.-

Li, 11 marzo 1976 197

IL SEGRETARIO COMUNALE GAPC

12 MAR 1976

COMUNE DI LAIGUEGLIA

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata esecutiva ai sensi dell'art. 55 del D.L. n. 157/1968 n° 62, a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio e dopo che il Comitato Regionale di Controllo che, nei 20 giorni dalla ricezione, non ha formulato rilievi.

Laigueglia, li 2 APR. 1976

IL SEGRETARIO COMUNALE

